



Circolare informativa per la clientela  
n. 33/2017 del 09 novembre 2017

## MODELLO REDDITI 2017

### SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2017

1. **Versamento del secondo acconto delle imposte 2017**
2. **Metodi di calcolo del secondo acconto**
3. **Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irpef**
4. **Individuazione dell'importo da versare in acconto della cedolare secca**
5. **Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'imposta sostitutiva per minimi e forfetari**
6. **Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Ires**
7. **Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irap**

## 8. Termini e modalità di versamento

## 9. Esempi di individuazione del secondo acconto

Entro **giovedì 30 novembre**, ovvero, per le **società** e gli **enti**, entro l'**ultimo giorno** dell'**undicesimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, è dovuto il **secondo acconto** delle imposte.

Tale scadenza di novembre non interessa le addizionali Irpef, poiché, per l'addizionale comunale Irpef, l'acconto andava pagato entro il termine di versamento del saldo Irpef, e per l'addizionale regionale, non sono dovuti acconti.

Gli importi, da versare attraverso la presentazione del **Mod. F24** di pagamento, possono essere **compensati** nei confronti dei diversi enti impositori.

## 1. Versamento del secondo acconto delle imposte 2017

I soggetti obbligati alla presentazione del **Mod. Redditi 2017**, per il periodo d'imposta 2016, **entro giovedì 30.11.2017** sono tenuti al versamento della **seconda** o **unica rata** dell'**acconto** per il **2017** relativo:

- alle imposte **Irpef**, **Ires** ed **Irap**;
- all'**imposta sostitutiva** dell'**Irpef** e delle **addizionali** relative alle **locazioni di immobili abitativi** (cedolare secca);
- all'**imposta sostitutiva** del **regime di vantaggio** ex D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 (contribuenti minimi);
- all'**imposta sostitutiva** del **regime di vantaggio** ex L. 23.12.2014, n. 190 (contribuenti forfetari).

## 2. Metodi di calcolo del secondo acconto

Al fine del calcolo del secondo acconto, per ciascuna imposta, è possibile adottare, **alternativamente**, il metodo «**storico**» ovvero il metodo «**previsionale**».

In particolare, con il metodo **storico** il secondo acconto per il periodo d'imposta 2017 è determinato in base agli **importi** indicati nei righi della **dichiarazione dei redditi** presentata per il **periodo d'imposta 2016**.

Diversamente, con il metodo **previsionale** risulta possibile versare gli acconti in misura **inferiore** a quanto risulta sulla scorta del criterio storico, qualora si **presuma** di conseguire, nel periodo d'imposta 2017, un reddito **inferiore** a quello relativo all'anno **2016**.

In tale ipotesi occorre:

- **determinare l'imposta presunta** sulla base del Mod. Redditi 2017 per il periodo d'imposta 2016;

- versare la **percentuale minima** prevista per l'acconto.

È in ogni caso **esclusa** la facoltà di avvalersi del metodo **previsionale** per la determinazione dell'acconto Irpef nell'anno in cui avviene il **passaggio** dal **regime ordinario** di tassazione a quello di **vantaggio** per i **contribuenti forfetari**. L'acconto, infatti, deve essere calcolato sulla base dell'Irpef dovuta per l'anno precedente e senza tener conto delle disposizioni previste dal regime agevolato.

Vediamo di seguito come procedere alla determinazione del secondo acconto delle imposte con il metodo **storico**.

### 3. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irpef

L'ammontare totale dell'acconto **Irpef** da versare nell'anno 2017, se dovuto, è riportato all'interno del **rigo RN61** del Mod. Redditi 2017, denominato «Ricalcolo reddito».

Acconto 2017	<b>RN61</b> Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza
	1	2	,00	3	4
				,00	,00

Il contribuente deve innanzitutto **verificare** se rientra in uno dei «Casi particolari» riepilogati nella Tabella n. 1 seguente ed eventualmente se ha barrato la casella della colonna 1 del rigo RN61.

Tabella n. 1 - Casi particolari - Rigo RN61	
Descrizione	Calcolo dell'acconto
Presenza di redditi derivanti dall'attività di <b>noleggior occasionale di imbarcazioni e navi da diporto</b> assoggettati ad <b>imposta sostitutiva del 20%</b>	L'acconto deve <b>tenere conto</b> anche di tali redditi
Presenza di <b>redditi d'impresa</b>	L'acconto deve tenere conto della <b>deduzione forfetaria</b> in favore degli <b>esercenti impianti di distribuzione di carburante</b>

Successivamente il contribuente deve **verificare** l'indicazione:

- dell'**importo** del **reddito complessivo** ricalcolato in base alle modalità previste per i «Casi particolari» (colonna 2);
- dell'**importo** dell'**imposta netta ricalcolata** (colonna 3);
- del **nuovo ammontare** dell'importo «**Differenza**» (colonna 4).

Infatti, nell'ipotesi in cui sia stata **barrata** la casella «Casi particolari», di cui alla colonna 1 del rigo RN61, la «Differenza» è data dall'importo indicato all'interno della **colonna 4**.

Diversamente, se non è stata barrata la casella «Casi particolari», la «Differenza» è data dall'importo indicato all'interno del rigo **RN34** calcolato come in precedenza descritto.

<b>RN34 DIFFERENZA</b> (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)	,00
---	-----

L'acconto, calcolato nella misura del **100%** dell'ammontare «Differenza», deve essere indicato all'interno del **rigo RN62** del Mod. Redditi 2017.

<b>RN62</b> Acconto dovuto	Primo acconto	1	,00	Secondo o unico acconto	2	,00
----------------------------	---------------	---	-----	-------------------------	---	-----

In particolare, deve essere indicato:

- se di importo **inferiore a 257,52 euro**, all'interno della **colonna 2**;
- se di importo **pari o superiore a 257,52 euro**, all'interno della **colonna 1**, nella misura del **40%**, e all'interno della **colonna 2**, nella misura del **60%**.

Inoltre, se l'importo del rigo «Differenza» del rigo RN34, ovvero del rigo RN61, **non supera** l'importo di **51,65 euro**, l'acconto **non è dovuto**.

Tabella n. 2 - Individuazione dell'acconto Irpef nel Mod. Redditi 2017	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto
Da 51,65 a 257,51 euro	Dovuto in <b>unica soluzione</b> entro il <b>16 novembre</b> (pari al <b>100%</b> del rigo RN34 o del rigo RN61)
Da 257,52 euro	Dovuto in <b>due soluzioni</b> entro il <b>16 giugno</b> ed entro il <b>30 novembre</b> (40% e 60% del rigo RN342 o del rigo RN61)

#### 4. Individuazione dell'importo da versare in acconto della cedolare secca

Da quest'anno l'ammontare dell'acconto relativo alla **cedolare secca** deve essere riportato all'interno del Mod. Redditi 2017, nel **rigo RB12**.

Acconto cedolare secca 2017 <b>RB12</b>	Primo acconto <sup>1</sup>	,00	Secondo o unico acconto <sup>2</sup>	,00
---	----------------------------	-----	--------------------------------------	-----

L'importo di riferimento, al fine del calcolo dell'acconto, è il **95%** di quello indicato all'interno della **colonna 3** del **rigo RB11**, denominata «Totale imposta cedolare secca».

Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati
<b>RB11</b>	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00	<sup>5</sup> ,00	<sup>6</sup> ,00
	Cedolare secca risultante da 730/2017 o da REDDITI 2017					
	Acconti sospesi <sup>7</sup>	trattenuta dal sostituto <sup>8</sup>	rimborsata da 730/2017 o da REDDITI 2017 <sup>9</sup>	credito compensato F24 <sup>10</sup>	Imposta a debito <sup>11</sup>	Imposta a credito <sup>12</sup>
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

In particolare, deve essere indicato:

- se di importo **inferiore a 257,52 euro**, all'interno della **colonna 2** del rigo RB12;
- se di importo **pari o superiore a 257,52 euro**, all'interno della **colonna 1** del rigo RB12, nella misura del **40%**, e all'interno della **colonna 2** del medesimo rigo nella misura del **60%**.

Inoltre, se l'importo della **colonna 3** del rigo RB11 **non supera** l'importo di **51,65 euro**, l'acconto non è dovuto.

Tabella n. 3 - Individuazione dell'acconto cedolare secca nel Mod. Redditi 2017	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto
Da 51,65 a 257,51 euro	Dovuto in <b>unica soluzione</b> entro il <b>30 novembre</b> (pari al <b>95%</b> del rigo RB11, colonna 3)
Da 257,52 euro	Dovuto in <b>due soluzioni</b> entro il <b>16 giugno</b> ed entro il <b>30 novembre</b> (40% e 60% del rigo RB11, colonna 3)

## 5. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'imposta sostitutiva per minimi e forfetari

L'importo degli acconti deve essere calcolato nella misura del **100%** dell'ammontare «Differenza» di cui al rigo **LM42** del Mod. Redditi 2017.

**LM42 Differenza** \_\_\_\_\_,00

In particolare, se tale importo:

- è **inferiore a 257,52 euro**, l'acconto è dovuto in **unica soluzione**;
- è **pari o superiore a 257,52 euro**, l'acconto è dovuto in **due soluzioni**, la prima del **40%** e la seconda del **60%**.

Inoltre, se l'importo del rigo «Differenza» del rigo LM42 **non supera** l'importo di **51,65 euro**, l'acconto **non è dovuto**.

Tabella n. 4 - Individuazione dell'acconto imposta sostitutiva nel Mod. Redditi 2017	
Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto
Da 51,65 a 257,51 euro	Dovuto in <b>unica soluzione</b> entro il <b>30 novembre</b> (pari al <b>100%</b> del rigo LM42)
Da 257,52 euro	Dovuto in <b>due soluzioni</b> entro il <b>16 giugno</b> ed entro il <b>30 novembre</b> (40% e 60% del rigo LM42)

## 6. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Ires

L'acconto Ires, dovuto dalle società di capitali, è pari al **100%** dell'Ires dovuta o della differenza a favore del contribuente riportata nel rigo **RN17** del Mod. Redditi SC 2017.

**RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente** \_\_\_\_\_,00

Diversamente l'acconto Ires, dovuto dagli **enti non commerciali** ed **equiparati** è pari al **100%** dell'Ires dovuta o della differenza a favore del contribuente riportata nel rigo **RN28** del Mod. Redditi ENC 2017.

**RN28 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente** \_\_\_\_\_,00

In particolare, l'acconto è pagato in **due rate**, salvo che il versamento da eseguire **non superi i 103,00 euro**.

Nell'ipotesi di importo dovuto **pari o superiore** ai 103,00 euro, il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della **prima rata** e il **residuo** importo alla scadenza della **seconda**, cioè entro l'**ultimo giorno** dell'**undicesimo mese successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Tabella n. 5 - Individuazione dell'acconto Ires nei Modd. Redditi 2017 SC ed ENC	
Importo rigo «Differenza»	Acconto

Inferiore a 20,66 euro	Non dovuto
Da 20,66 a 102,99 euro	Dovuto in <b>unica soluzione</b> entro il <b>30 novembre</b> , ovvero entro l' <b>ultimo giorno</b> dell' <b>undicesimo mese successivo</b> a quello di <b>chiusura</b> del periodo d'imposta (pari al <b>100%</b> del rigo RN17 o del rigo RN28)
Da 103,00 euro	Dovuto in <b>due soluzioni</b> entro il <b>16 giugno</b> ed entro il <b>30 novembre</b> , ovvero entro l' <b>ultimo giorno</b> dell' <b>undicesimo mese successivo</b> a quello di <b>chiusura</b> del <b>periodo d'imposta</b> (40% e 60% del rigo RN17 o del rigo RN28)

## 7. Individuazione dell'importo da versare in acconto dell'Irap

La determinazione dell'**acconto Irap** per il **2017** segue le **stesse regole** previste per l'Irpef e per l'Ires.

In particolare, all'importo del **rigo IR21**, denominato «Totale imposta», si applicano le seguenti misure:

- il **100%** dell'importo indicato nel rigo **IR21**, per le **persone fisiche** e le **società o associazioni** di cui all'art. 5, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, se di importo **superiore a 51,65 euro**;
- il 100% dell'importo indicato nel rigo **IR21**, per gli **altri soggetti diversi** dai precedenti, se di importo **superiore a 20,66 euro**.

**IR21** Totale imposta

,00

Ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 435/2001, l'acconto va versato, nell'ipotesi di importo dovuto **pari o superiore ai 103,00 euro**, in **due rate**:

- la prima, pari al **40%**, entro lo **stesso termine** relativo al versamento dell'imposta a **saldo** del periodo;
- la seconda, pari al residuo **60%**, entro il **30 novembre**, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986, entro l'**ultimo giorno** dell'**undicesimo mese del periodo d'imposta**.

**Tabella n. 6 - Individuazione dell'acconto Irap nel Mod. Irap 2017**

Importo rigo «Differenza»	Acconto
Inferiore a 20,66 euro	Non dovuto
Inferiore a 51,65 euro	Non dovuto per le <b>persone fisiche</b> e le <b>società o le associazioni</b> di cui all'art. 5, D.P.R. 917/1986
Da 20,66 (o 51,65) a 102,99 euro	Dovuto in <b>unica soluzione</b> entro il 30 novembre, ovvero entro l' <b>ultimo giorno</b> dell' <b>undicesimo mese successivo</b> a quello di <b>chiusura</b> del <b>periodo d'imposta</b> (pari al <b>100%</b> del rigo IR21)
Da 103,00 euro	Dovuto in <b>due soluzioni</b> entro il <b>16 giugno</b> ed entro il <b>30 novembre</b> , ovvero entro l' <b>ultimo giorno</b> dell' <b>undicesimo mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo d'imposta (40% e 60% del rigo IR21)

## 8. Termini e modalità di versamento

I versamenti relativi al secondo o unico acconto delle imposte devono essere eseguiti **entro il 30.11.2017**.

Al fine di effettuare i versamenti dovuti, tutti i contribuenti devono utilizzare il **Mod.** di versamento **F24**.

In particolare, i contribuenti **non titolari** di **partita Iva** possono:

- presentare, presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali e agenti della riscossione, il **Mod. F24 cartaceo**, oppure
- adottare le **modalità telematiche** di versamento utilizzando i servizi *online* dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Diversamente, i contribuenti **titolari** di **partita Iva** possono effettuare i versamenti:

- mediante lo **stesso servizio telematico** utilizzato per la **presentazione telematica** delle **dichiarazioni fiscali**;
- ricorrendo ai servizi di **home banking** delle banche e di Poste italiane;
- utilizzando i servizi di **remote banking** (CBI) offerti dal **sistema bancario**.

All'interno del Mod. F24 è necessario indicare:

- il codice fiscale;
- i dati anagrafici;
- il domicilio fiscale;
- l'anno d'imposta;
- gli importi da versare;
- i codici tributo indicati nella Tabella n. 7.

Tabella n. 7 - Codici tributo di versamento del secondo acconto delle imposte	
Codice	Descrizione
4034	Irpef acconto seconda rata o in unica soluzione
1841	Imp. sost. dell'Irpef e delle rel. add.li, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul can. di loc. relat. ai contr. aventi ad oggi immob. ad uso abit. e le rel. pertin. locate congiun. all'abit. - art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - acconto seconda rata o accont. in unica soluz.
1794	Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
1791	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
2002	Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 72 del D.P.R. 917/86 così come modificato dal D.Lgs. 344/03 - Risoluzione n. 76/E del 27/05/04
3813	Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

## 9. Esempi di individuazione del secondo acconto

### Esempio n. 1

<b>RN34 DIFFERENZA</b> (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)	1.000 ,00
---	-----------

Si supponga che il Mod. Unico PF 2016 riporti, al rigo RN34, un importo pari a **1.400 euro**.

Tale importo consegue alla situazione seguente:

- reddito da lavoro dipendente per 18.000,00 euro;
- oneri deducibili pari a 5.000,00 euro;
- imposta lorda pari a 2.990,00 euro (data da 13.000 x 23%);
- detrazioni da Quadro RP pari a 90,00 euro;

- imposta netta pari a 2.900,00 euro (data dalla 2.990,00 – 90,00 euro);
- ritenute Irpef da Certificazione Unica 2017 pari a 1.900,00 euro.

Applicando il metodo **storico**, l'acconto Irpef totale dovuto risulta pari a **1.000,00**, di cui 600,00 euro (dato dal 60 per cento di 1.000,00 euro) entro il 30 novembre.

Si supponga, però, che il contribuente nell'arco del **presente periodo d'imposta** abbia sostenuto delle **spese di risparmio energetico** per un importo pari a 10.000 euro, **detraibili al 65 per cento in 10 anni**.

Ne consegue che, supponendo invariata ogni altra condizione rispetto al periodo d'imposta 2016, il contribuente ha diritto a **detrazioni** da Quadro RP per **650,00 euro** e, quindi, il rigo «Differenza» risulta pari a **350 euro**.

Applicando il metodo **previsionale** l'acconto Irpef totale dovuto risulta pari a **350,00 euro**, di cui 210,00 euro (dato dal 60 per cento di 350,00 euro) **entro il 30 novembre**.

### **Esempio n. 2**

Si supponga che il Mod. Redditi SC 2017 riporti, al **rigo RN17**, un importo pari a **10.000 euro**.

<b>RN17</b> IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	10.000,00
--	-----------

Applicando il metodo **storico**, l'acconto Ires totale dovuto risulta pari a 10.000,00, di cui **6.000,00 euro** (dato dal 60 per cento di 10.000,00 euro) entro il **30 novembre**.

Si supponga, però, che la società, nell'arco del presente periodo d'imposta, abbia effettuato degli **investimenti** in **macchinari** ed **attrezzature** e, allo stesso tempo, abbia verificato una **riduzione dei ricavi**.

Ne consegue che, supponendo invariata ogni altra condizione rispetto al periodo d'imposta 2016, la società decide di applicare il metodo **previsionale** per il calcolo dell'acconto Ires dovuto.

Applicando tale metodo l'acconto Ires totale dovuto risulta pari a **5.000,00 euro**, di cui **3.000,00 euro** (dato dal **60%** di 5.000,00 euro) entro il 30 novembre.